

PROPOSTA DI MOZIONE
PRESENTATA DAI DELEGATI

Mozione n. 32
h. 13.39

AVV. MARINA BUONCRISTIANI (FORO DI TORINO), AVV. ANDREA CARACCIO (FORO DI ALESSANDRIA), AVV. CARLO CAVALLO (FORO DI TORINO), AVV. PIETRO PAOLO CECCHIN (PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE DI IVREA), AVV. DANILO CERRATO (FORO DI VERCELLI), AVV. ALESSIO CERNIGLIA (FORO DI NOVARA), AVV. MATILDE CHIADO' (FORO DI TORINO), AVV. ROBERTA DI MAGGIO (FORO DI TORINO), AVV. DOMENICO DUSO (FORO DI BIELLA), AVV. NICOLA FERRUA MAGLIANI (FORO DI CUNEO), AVV. STEFANIA FUSANO (FORO DI VERCELLI), AVV. MARINA GARBARINO (FORO DI ALESSANDRIA), AVV. FEDERICO GARRONE (FORO DI ASTI), AVV. EMANUELA GHILLINO (FORO DI AOSTA), AVV. DANIELA GIRAUDO (PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BIELLA), AVV. TIZIANO LUCCHESI (FORO DI TORINO), GABRIELLA LUPI (FORO DI CUNEO), AVV. MARCO MARCHIONI (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI VERBANIA), AVV. GIORGIO MARPILLERO (FORO DI TORINO), AVV. MICHELA MALERBA (PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TORINO), AVV. CORINNA MERLO (FORO DI NOVARA), AVV. GIAMPAOLO MUSSANO (FORO DI TORINO), AVV. ARNALDO NARDUCCI (FORO DI TORINO), AVV. DOMENICO PALMAS (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI AOSTA), AVV. PIERO POLLASTRO (PRESIDENTE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NOVARA), AVV. PAOLO PONZIO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ALESSANDRIA), AVV. CRISTINA PRETI (FORO DI ASTI), AVV. ANGELICA SCOZIA (FORO DI TORINO), AVV. CLAUDIO STRERI (PRESIDENTE CONSIGLIO DELL'ORDINE DI CUNEO), AVV. EDGARDO TRINELLI (FORO DI TORINO), AVV. ANTONIO VALLONE (FORO DI TORINO), AVV. ROSSANA VENEZIANI (FORO DI TORINO), AVV. MARCO VENTURINO (PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI ASTI), AVV. FRANCESCO ZARBA (FORO DI TORINO), CON IL PATROCINIO DELL'UNIONE REGIONALE ORDINI FORENSI DEL PIEMONTE.

“Per la difesa del diritto al giusto processo e ad una pena rieducativa”

Premessa.

1. La centralità del giusto processo e della funzione rieducativa della pena nella Costituzione.

Il Legislatore Costituente, nell'adozione della nostra Carta Fondamentale del 1948, ha fatto proprio e sviluppato il principio cardine del costituzionalismo moderno espresso dall'art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789, secondo il quale: *“Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, né la separazione dei poteri determinata, non ha costituzione.”*

La tutela dei diritti quale strumento di attuazione della Giustizia è stata definita nella Costituzione come diritto di accesso alla giustizia e *“proclamazione”* della difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento – art. 24 Cost. – che non si può che realizzare all'interno di un giusto processo regolato dalla legge ex art. III Cost.

I caratteri essenziali del processo, definiti nel III Cost., ovvero il diritto al contraddittorio tra le parti, sia nello svolgimento della procedura, che nella formazione della prova, in condizioni di parità davanti ad un giudice che sia terzo ed imparziale che deve garantire una ragionevole durata

del processo, sono al pari di tutte le altre regole in tema di diritto di difesa (artt. 24, 25, Cost), norme programmatiche.

Oggi più che mai, in un'epoca in cui anche l'opinione pubblica sembra dimenticare il valore centrale del processo quale strumento di realizzazione di un ideale di Giustizia, appare necessario ricordare il significato di Costituzione programmatica della nostra Carta Fondamentale, che impegna qualsiasi corpo sociale, ivi comprese le forze politiche, a rispettare e mettere in atto il progetto di sviluppo del paese che il Costituente ha scritto.

Il processo non può, in nome dell'efficienza, essere ridotto ad una mera pratica burocratica o a un numero da inserire nelle statistiche per la valutazione dell'efficienza di un Tribunale.

In aderenza a questo distorto modo di concepire l'efficienza del processo, anche alla luce di un errato indirizzamento dell'opinione pubblica da parte di alcuni mezzi d'informazione, stanno emergendo sempre più insistenti voci che sostengono il ritorno ad un modello di procedura di che nei fatti rischia di essere un ritorno ad sistema inquisitorio.

Non si può fare a meno di ricordare, in questo caso, il fatto storico che ha dato origine alla riforma del processo penale: l'errore giudiziario nei confronti di Enzo Tortora, reso possibile da un sistema giudiziario che non prevedeva alcuna reale parità di *"mezzi processuali"* con unanetta sproporzione a vantaggio della Pubblica Accusa.

Il tema della riforma della Giustizia Penale nel dibattito corrente, che non si circoscrive solo all'opinione pubblica, ma è anche oggetto di dialogo fra Istituzioni Forensi Governo e Magistratura, sta proponendo soluzioni che negli effetti sostanziali rischiano di rendere inattuabili i diritti di difesa descritti in Costituzione.

Questa deriva non si limita, nel campo penale, alla sola procedura ma anche ai profili sostanziali.

La richiesta sempre più insistente di pene esemplari, che in qualche caso consentano di ledere il *"diritto alla vita e all'integrità fisica"* di ogni essere umano, si discosta dall'insegnamento di Cesare Beccaria che è valore costituzionale primario: *"pene miti, ma certe che devono tendere alla rieducazione del condannato"*.

L'Avvocatura in tutte le sue componenti non può astenersi dal difendere questi due baluardi di civiltà giuridica, che costituiscono valori indisponibili al nostro patrimonio culturale.

La mozione n. 1 approvata al XXXIV Congresso di Catania dal Titolo *"Avvocato nella Costituzione"* impegna le nostre rappresentanze forensi a rendere esplicito un concetto già presente nella nostra Costituzione Vivente: il ruolo dell'avvocato quale garante del diritto ad un giusto processo ed in caso di condanna all'esecuzione di una pena che tenda alla rieducazione del condannato.

Nell'attesa dell'attuazione di tale deliberato congressuale, l'Avvocatura è chiamata a garantire il reale contraddittorio in tutte le fasi del processo.

2. I valori non negoziabili del processo penale e dell'esecuzione delle pene.

La salvaguardia del principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", superato il quale il giudice può ritenere sussistente la penale responsabilità dell'imputato, dipende evidentemente dal modo in cui vengono acquisite le prove processuali.

Le garanzie processuali che caratterizzano il compito dell'Avvocato sono l'unica effettiva tutela del contraddittorio.

Il ruolo del Difensore deve essere lasciato nella sua corretta dimensione di rappresentante tecnico dell'imputato, con il compito di controllare e difendere la corretta applicazione delle norme sia processuali che sostanziali.

L'esistenza di un'assistenza tecnica nel processo, non deve diventare una scusa per estromettere l'imputato da tale procedura, a maggior ragione quando il mandato dell'avvocato sia conferito d'ufficio.

La partecipazione effettiva dell'imputato deve essere un diritto soggettivo anche una necessità per la corretta amministrazione della giustizia.

A prescindere dai precetti costituzionali, appare del tutto irragionevole pensare un processo dove l'avvocato anziché rappresentante tecnico venga ridotto quasi a quello del soggetto sottoposto all'azione penale.

Non può essere ritenuta ammissibile dunque alcuna proposta che, nel caso in cui un imputato indichi o non sia in grado di indicare l'elezione di domicilio ai fini della notificazione degli atti processuali, escluda la comunicazione diretta a quest'ultimo.

Resta ancor oggi di forte attualità l'esigenza che il processo penale debba essere diretto da un Giudice terzo ed imparziale sin dal momento delle indagini preliminari, attività nella quale peraltro raramente sono svolte da parte del Pubblico Ministero le indagini a favore dell'indagato così come previsto dall'art. 358 c.p.p.

Il canone di terzietà deve essere inoltre declinato anche rispetto all'estraneità che il Giudice di Appello deve avere rispetto al processo di primo grado.

Non riconoscere questo principio significherebbe svuotare del tutto la funzione dell'Appello quale processo di *revisio prioris instantiae*.

Il pericolo della riduzione dell'Appello a processo apparente si nasconde in tutte quelle proposte di riforma che attribuiscono la valutazione dell'ammissibilità dell'impugnazione al giudice *a quo*, anziché all'autorità giudiziaria incaricata del secondo grado di giudizio.

Il vento giustizialista che scuote parte dell'opinione pubblica ha prodotto i suoi effetti anche in tema di concezione della pena e della sua esecuzione.

L'Avvocatura non solo per la sua funzione di difensore dei diritti, ma anche per il ruolo culturale che ricopre, deve opporsi fermamente a pene che consentano l'alterazione psicofisica del condannato.

3. Le proposte per una maggiore efficienza del processo penale

Il vero problema della lentezza della giustizia è noto a tutti: a fronte di un'elevata quantità di cause pendenti vi è un numero insufficiente di magistrati e di personale amministrativo.

Nessun Governo o Parlamento da diverse Legislature ha voluto seriamente investire nel sistema giustizia, effettuando in diversi casi scelte di semplificazione sia della geografia giudiziaria che dei riti che hanno sortito effetti opposti a quelli di una velocizzazione del processo.

Introdurre o implementare i riti alternativi già esistenti, lasciando all'imputato il diritto di fare autonomamente e senza imposizioni le proprie scelte processuali, rappresenta una strada utile da seguire per rendere più veloce la procedura senza ledere il diritto al giusto processo.

Una maggiore premialità ed appetibilità di questi riti potrebbe incentivare il loro utilizzo.

Due progetti di riforma potrebbero essere costruiti intorno ad un allargamento del rito abbreviato c.d. "condizionato", riducendo i margini di discrezionalità del giudice in ordine all'acquisizione della prova a cui è subordinata la richiesta di rito alternativo, e a quelle di patteggiamento.

Altro ruolo importante per la costruzione di un giusto processo, più rapido, potrebbe essere giocato dal rafforzamento dell'udienza preliminare, oggi nei fatti spesso ridotta ad un solo adempimento formale.

In quest'ottica una funzione importante potrebbe essere svolta dal consolidamento e dall'ampliamento dei poteri conferiti all'avvocato per lo svolgimento delle indagini difensive, che consentirebbe domani ancor più di oggi di incidere sulle patologie note delle indagini preliminari.

Un ulteriore strumento innovativo che prende spunto dalla positiva esperienza delle "pene sostitutive", come nel caso della guida in stato di ebrezza, potrebbe essere rappresentato da nuovi tipi di pena, diversi da quelli della specie pecuniaria o del carcere, dove sia valorizzata l'attività di servizio in favore della comunità per far meglio comprendere al reo il disvalore sociale della condotta e per realizzare a partire da domani, più di oggi, quel messaggio di speranza contenuto nell'ultimo periodo dell'art. 27 Cost.

Visto quanto in premessa,

Il XXXIV Congresso Nazionale Forense, nella sua sessione ulteriore, riunito a Roma dal 5 al 6 aprile 2019, in attuazione della presente mozione e di quanto esposto in premessa,

IMPEGNA

l'Organismo Congressuale Forense, ed il Consiglio Nazionale Forense per quanto di propria competenza in ogni sede di trattativa con il Parlamento, il Governo e la Magistratura a tutelare ed ampliare:

XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE – ROMA 5, 6 APRILE 2019

1. il diritto dell'imputato di essere informato direttamente, se lo richiede o se è impossibilitato a farlo, di tutti gli atti processuali, soprattutto nelle ipotesi in cui l'Avvocato eserciti un mandato d'ufficio;
2. il diritto dell'indagato ad essere assistito da un difensore sin dal primo atto d'indagine e per tutta la durata del processo;
3. il diritto ad una ragionevole durata delle indagini preliminari, limitando il potere di proroga delle stesse;
4. il principio di cui all'art. 358 c.p.p. secondo il quale il Pubblico Ministero deve svolgere le attività d'indagine anche sui fatti a favore dell'indagato;
5. il diritto al contraddittorio tra le parti sia nello svolgimento della procedura, che nella formazione della prova, con regole che lo rendano effettivo e che limitino il potere istruttorio d'ufficio della magistratura;
6. la funzione del Giudice d'appello quale soggetto terzo ed imparziale rispetto al processo di primo grado ed unico soggetto legittimato a conoscere delle questioni oggetto di gravame;
7. la composizione della Corte d'Appello in forma collegiale;
8. il diritto per l'imputato di poter proporre impugnazione contro le sentenze di primo grado non ancora definitive, riducendo le ipotesi di inammissibilità dell'Appello ai soli casi di non tempestività;
9. il diritto del condannato ad una pena che rispetti i principi costituzionali, che ne consenta la rieducazione ed il reinserimento sociale, nel rispetto assoluto della sua integrità psico fisica;

e a rendersi promotore presso le competenti Istituzioni:

10. della richiesta di maggiori investimenti da parte del Governo e nello specifico del Ministero della Giustizia per l'implementazione del numero di magistrati e di personale amministrativo nonché per finanziare la spesa corrente degli uffici giudiziari e consentire il regolare funzionamento;
11. di un ampliamento delle ipotesi di ricorso ai riti alternativi aumentandone la premialità nel caso di scelta da parte dell'indagato/imputato, tutelando in ogni caso il contraddittorio;
12. individuazione di nuove forme di pena o modalità di esecuzione della pena che siano alternative al carcere;
13. aumentare i poteri del difensore in ordine alle indagini difensive, rendendolo effettivo anche nel caso di patrocinio a spese dello Stato;
14. implementare la funzione di filtro dell'udienza preliminare, riducendo le ipotesi di giudizio immediato, così da evitare lo svolgimento del dibattimento per quei procedimenti che si definirebbero già in udienza preliminare o con il ricorso a riti alternativi, o con sentenze di non luogo a procedere.

Roma, li 4 aprile 2019

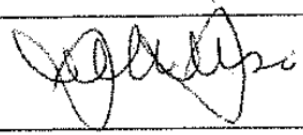
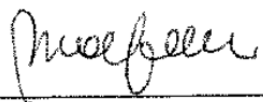
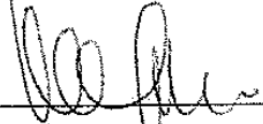
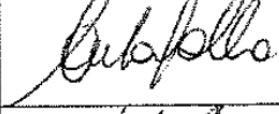
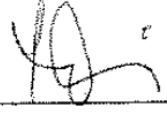
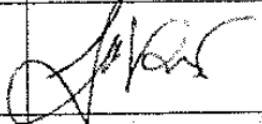
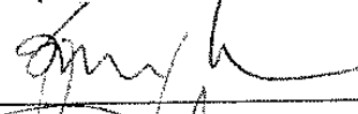
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE SESSIONE ULTERIORE

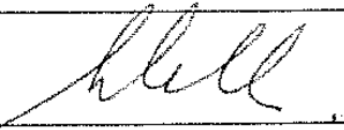
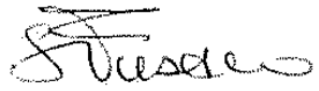
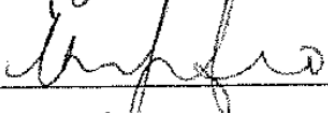
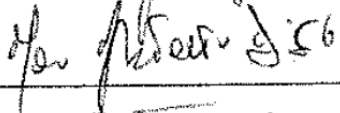
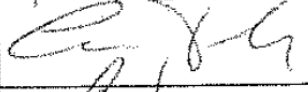
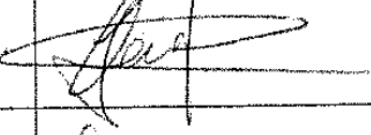
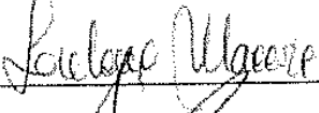
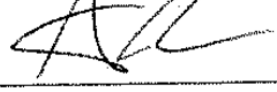
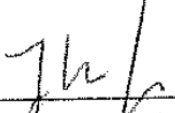
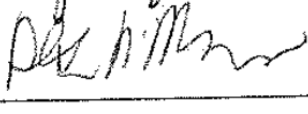
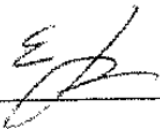
ROMA, 5 e 6 APRILE 2019

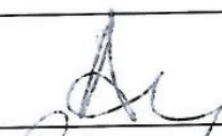
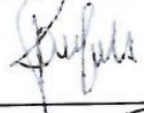
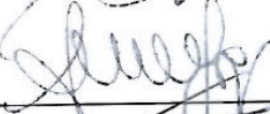
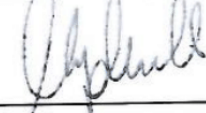
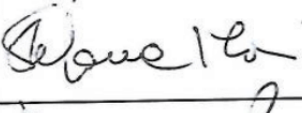
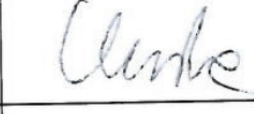
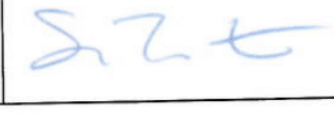
MOZIONE

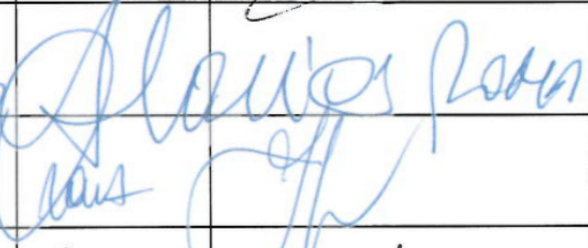
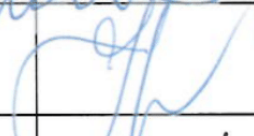
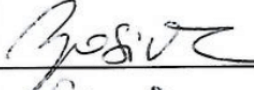
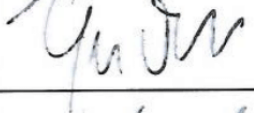
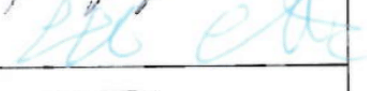
Avv. Alessio Cerniglia
del Foro di Novara dal titolo "Per la Difesa Del Diritto Al
(indicare il presentatore della mozione e l'oggetto) Processo E Ad UNA
PENA RiEDUCATIVA"

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
1	CERNIGLIA ALESSIO	TORINO	NOVARA	Alessio Cerniglia
2	PALMAS DOMENICO	TORINO	ASTI	Domenico Palmas
3	POLLASTRO PIERO	TORINO	NOVARA	P. M.
4	CLAUDIO STORER	TORINO	CUNEO	C. Storer
5	Nichola Malacchia	Torino	Torino	Nichola Malacchia
6	VENTURINO MARCO	Torino	ASTI	Marco Venturino
7	GARRONE FEDERICO	Torino	Asti	Federico Garrone
8	PRETI CRISTINA	TORINO	ASTI	Cristina Preti
9	GABRIELLA LUI	TORINO	CUNEO	Gabriella Lui
10	SCOZIA ANGELO	TORINO	TORINO	Angelo Scozia
11	NICOLA FERRA MACIANI	TORINO	CUNEO	Nicola Ferra

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
12	MERLO CORINNA	TORINO	NOVARA	
13	DUSO DOLENALE	TORINO	BIELLA	
14	SOLINO NUOLERA	TORINO	BIFUT	
15	PONZO PAOLO	TORINO	ALESSANDRIA	
16	CARACCIO ANDREA	TORINO	ALESSANDRIA	
17	GABBARINO MARINO	TORINO	ALESSANDRIA	
18	COMTE FLAVIO	BAVL	BO	
19	AN VALLONE ANTONIO	TORINO	TORINO	
20	GATTAPROU IVUSSAW	TORINO	TORINO	
21	ROSSANA VENEZIANI	TORINO	TORINO	
22	CHIARA DE SIMONE	ROMA	LATINA	
23	VALERIA LA ROCCA	ROMA	LATINA	
24	FRANCESCO VAIATUM	ROMA	LATINA	
25	SIMONE RINALDI	ROMA	LT	
26	Vigoni Alberto	VE	VE	

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
27	CESACI MASSIMO	ROMA	ROMA	
28	TRANA CARABECCO	BARI	TRANI	
29	STETANIA TUSANO	TORINO	VERCELLI	
30	DANILO GERRATO	TORINO	VERCELLI	
31	LA LUMIA ANTONINO	MILANO	MILANO	
32	FURFARO MARIA	MILANO	MILANO	
33	HANNA ANTONIETTA 856	LECCE	TORANTO	
34	FORSSTES CARINO	NAPOLI	NAPOLI	
35	FACONINO GIACOMO	NAPOLI	NAPOLI	
36	LOREDANA MACCORA	MESSINA	PATTI	
37	PICCINIINI ALESSANDRO	BRESCIA	MANOVA	
38	MOLES PAOLA	POTENZA	MATERA	
39	MARPILLERO GIORGIO	TORINO	TORINO	
40	DI NABBITO ROBERTA	TORINO	TORINO	
41	TRINELLI EDUARDO	TORINO	TORINO	

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
42	NARDUCCI Ornella	TO	TO	
43	MAZZECCO Francesco	NA	NA	
44	FRANCESCO ZARSA	TO	Torino	
45	LOFS ANNA	BA	FAGLIA	
46	BATTIPISIO CARO	VB	VB	
47	VERRILLO Vito	NA	S.N.C.O.	
48	NICHIO DI FRAN	NA SV	SORU	
49	KAIMA FRANCESCA	AN	FERRARO	
50	SEFANIA MARONI	ME	MATERATA	
51	PIETROPOLO TOMASO	Meider	dr. G. L.	
52	BACCHIOLO SERENELLA	AN	AN	
53	TERBONI PAOLA	AN	AN	
54	ANDREA STANCHI	MILANO	MI	
55	MONICA ASTE	TN	Porecchio	
56	STEFANIA TARTIN	VE	Padova	

n.	COGNOME E NOME DEL DELEGATO	DISTRETTO	ORDINE	FIRMA
57	FATANO RAFFAELLO	LCU	LCU	NF7
58	CATALICHO SETTIMO	LAC	ROU	
59	CASSIANI ALBERTINO			
60	MAIA CONU	AB	MAI	
61	Romano Zipolini	Fi	CU	
62	BUSTET LUDOVICA	AN	AN	
63	LANZARO GIUSEPPINA	NA	NOLA	
64	ESPOSITO FRANCANTONIO	NA	NOLA	
65	VOLPE GABRIELE	NA	NOLA	
66	FRONZOSO FRANCESCO	NA	NOLA	
67	Coveretta Euclo	E.K. BO	BOLOGNE	
68	TIZIANTO LUIGI	VC	TO	
69	MARINA BONCRISTIANI	TO	TO	
70	FARINAZZO ERNEST	PG	PG	
71				